

**DISCIPLINARE DEL
LIBRO GENEALOGICO
DEL CAVALLO TROTTATORE ITALIANO**

CAPITOLO I
Organizzazione del Libro genealogico

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, il libro genealogico del cavallo Trotatore Italiano, già tenuto dall'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.), è tenuto dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ente di diritto pubblico riconosciuto con R.D. 24.5.1932, n.624, sulla base del presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

Art. 2

1. Il libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico del cavallo Trotatore Italiano ed ha, pertanto, la finalità di favorirne la selezione per migliorare le prestazioni sportive e per la sua valorizzazione economica.
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, dall'U.N.I.R.E., che si avvale anche dell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trotatore (A.N.A.C.T.), riconosciuta con D.P.R. n. 211 del 8 marzo 1983, con sede in Roma.

Art. 3

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico l' U.N.I.R.E. provvede mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) l'Ufficio Centrale (UC) del Libro genealogico.

Art. 4

1. La C.T.C. del libro genealogico:
 - a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento del cavallo Trotatore italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;
 - b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare previste all'art. 15.
2. La C.T.C. è nominata dall'U.N.I.R.E., ed è composta da:
 - a) il Segretario generale dell'U.N.I.R.E o suo delegato;
 - b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - servizi zootecnici, nominato dallo stesso Ministero;
 - c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;

- d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo Trotatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico e comunque che rappresentino il Nord, il Centro e il Sud;
 - e) un tecnico del settore, designato dall'U.N.I.R.E.;
 - f) tre allevatori, designati dall'A.N.A.C.T.;
 - g) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base di una rosa di nominativi segnalati dall'U.N.I.R.E. sentita l'A.N.A.C.T..
3. Partecipa con diritto di voto alle riunioni della C.T.C. il funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
 4. La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
 5. Il dirigente dell'U.N.I.R.E. preposto all'U.C. svolge le funzioni di segretario.
 6. I componenti della C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
 7. La C.T.C. può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
 8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della C.T.C. può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C. stessa.
 9. La convocazione della C.T.C. è fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione.
 10. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
 12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
 13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

1. L'U.C. del libro genealogico provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione ed al funzionamento del libro genealogico;
 - b) al rilascio dei documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;
 - c) alla pubblicazione periodica dell'elenco dei soggetti iscritti al libro genealogico;
 - d) a rendere pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti all'albo ed alle caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del libro genealogico.

CAPITOLO II ***Iscrizione degli animali al Libro genealogico***

Art. 6

1. Per l'ammissione dei soggetti al libro genealogico, l'allevatore, iscritto all'albo di cui all'art. 9, deve fare esplicita richiesta a mezzo di apposita cartolina da inviare entro otto giorni dalla nascita del soggetto all'U.C..

2. I soggetti da ammettere al libro genealogico devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e di quelli stabiliti dalle norme tecniche.

Art. 7

1. Le visite per l'iscrizione dei puledri e l'identificazione dei soggetti iscritti si effettuano con le modalità previste dalle apposite norme tecniche.

Art. 8

1. Il certificato genealogico è rilasciato dall'U.C..
2. Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente comunicato dall'interessato o in caso di deterioramento, previa riconsegna all'U.C., potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale dovrà essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

Art. 9

1. È istituito l'albo degli allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che a qualunque titolo svolgano sul territorio italiano attività di allevamento con fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano e adibite alla riproduzione.
2. L'attività di allevamento delle fattrici del cavallo Trottatore italiano si realizza sul territorio dello Stato italiano, fatte salve le esportazioni temporanee previste dalle norme tecniche.
3. L'iscrizione all'albo degli allevatori è richiesta per iscritto all'U.C. dagli allevatori interessati. Essi devono includere nella domanda i propri dati anagrafici e fiscali, il proprio indirizzo completo e gli indirizzi delle strutture di allevamento eventualmente in loro possesso in Italia.
4. Possono essere iscritti gli allevatori che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi e le norme stabiliti dal libro genealogico;
 - b) si impegnino a fornire con tempestività all'U.C. l'indirizzo esatto del luogo ove vengono tenuti i cavalli che risultino in loro possesso, nonché ogni altra informazione utile all'attività del libro genealogico;
 - c) si impegnino ad astenersi da comportamenti ed azioni che possano arrecare danno all'immagine e all'organizzazione del libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.
5. L'U.C. del libro genealogico, previo accertamento dei requisiti di iscrivibilità, provvede all'iscrizione all'albo.
6. L'allevatore, per il quale l'U.C. non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso alla C.T.C..
7. L'U.C. provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di esistere le condizioni di iscrizione all'albo degli allevatori o che abbiano presentato proprie dimissioni.

Art. 10

1. Il Libro genealogico si articola in:
 - a) Registro supplementare puledri;
 - b) Registro ordinario fattrici e stalloni;
 - c) Registro supplementare fattrici e stalloni.

Art. 11

Registro supplementare puledri

1. Al **registro supplementare puledri** possono essere iscritti solo i soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al libro genealogico italiano o ad un libro genealogico estero riconosciuto e che siano in possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dalle norme tecniche di selezione di cui all'Art. 15.
2. Non è ammessa l'iscrizione al registro supplementare puledri di soggetti iscritti in libri genealogici esteri.
3. il registro supplementare puledri si divide in due sezioni:
 - Sezione A:* vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al registro ordinario fattrici e stalloni e i prodotti di un genitore iscritto a detto registro e l'altro iscritto al registro supplementare fattrici e stalloni o ad un libro genealogico estero riconosciuto;
 - Sezione B:* vengono registrati i prodotti di genitori entrambi iscritti al registro supplementare fattrici e stalloni o di entrambi i genitori iscritti a libri genealogici esteri riconosciuti e i puledri di un genitore iscritto al registro supplementare fattrici e stalloni e l'altro iscritto ad un libro genealogico estero riconosciuto.

Art. 12

Registro ordinario fattrici e stalloni

1. Al **registro ordinario fattrici e stalloni** vengono iscritti i soggetti che abbiano raggiunto i 24 mesi di età, provenienti dal registro supplementare puledri - sezione A.
2. Possono altresì essere iscritti al registro ordinario fattrici e stalloni i soggetti iscritti ai registri supplementari che abbiano superato nei modi previsti le valutazioni genetiche definite dalle norme tecniche di selezione.

Art. 13

Registro supplementare fattrici e stalloni

1. Al **registro supplementare fattrici e stalloni** vengono iscritti i soggetti che abbiano raggiunto i 24 mesi di età provenienti dal registro supplementare puledri - sezione B.
2. Vengono altresì iscritti al registro supplementare fattrici e stalloni i soggetti provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti in possesso dei requisiti minimi previsti dalle norme tecniche di selezione, previste all'art.15, e i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione siano stati ivi egualmente iscritti.

Art. 14

1. L'iscrizione di un cavallo ad altro libro genealogico comporta la cessazione della sua iscrizione al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.

2. In qualunque momento l'U.C. può controllare le condizioni di iscrivibilità dei soggetti al libro genealogico e disporre l'accertamento della loro identità e ascendenza.
3. L'impiego di germoplasma di un riproduttore iscritto da parte di altri libri genealogici non comporta la cessazione della sua iscrizione al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano.

Art. 15

1. Le norme tecniche di selezione del presente disciplinare, approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta della C.T.C., stabiliscono:
 - a) i criteri di identificazione degli animali;
 - b) le performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici e degli stalloni nei relativi registri;
 - c) il controllo della paternità e della maternità;
 - d) le valutazioni genetiche.
2. Le norme tecniche fanno parte integrante del presente disciplinare.

Art. 16

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico, contraddistinti secondo le norme che verranno stabilite dalla C.T.C. hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o falsifichi i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia indebito uso è perseguito a norma di legge.

Art. 17

1. Per infrazioni agli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dalle norme tecniche e dalle disposizioni dell'U.C., gli allevatori di cavalli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione amministrativa;
 - b) ammonimento;
 - c) annullamento della iscrizione di determinati soggetti;
 - d) sospensione dell'allevatore dall'albo degli allevatori;
 - e) radiazione dal libro genealogico;
 - f) denuncia all'Autorità giudiziaria per sospetta frode.
2. I provvedimenti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, sono disposti dall'U.C..
3. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) del comma 1 sono deliberati dall'U.N.I.R.E. su proposta dell'U.C. e conforme parere della C.T.C..

Art. 18

1. La presente normativa entra in vigore il primo gennaio successivo al relativo decreto di approvazione.

Art. 19

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali o proposte dall'U.N.I.R.E., su conforme parere della CTC entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

VISTO

Si approva

**Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)**

NORME TECNICHE

A) CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art.1

Modalità per l'identificazione e l'iscrizione dei puledri

Per pervenire al rilascio del certificato di registrazione del puledro è necessario attuare i seguenti 6 passaggi:

1. comunicazione di nascita mediante cartolina apposita da inviarsi all'A.N.A.C.T. entro otto giorni dalla nascita, con l'indicazione del luogo dove sarà possibile l'applicazione del microchip al redo. Eventuali variazioni del luogo di applicazione del microchip dovranno pervenire all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) almeno 10 giorni prima dello spostamento del redo;
2. applicazione del microchip ed identificazione da parte di veterinari autorizzati, con puledro sotto la madre, e comunque non oltre sei mesi dalla nascita, contemporaneamente al prelievo del sangue per il riconoscimento della paternità. Per tutti i soggetti che non saranno disponibili per l'inserimento del microchip presso il luogo indicato, l'U.N.I.R.E. provvederà ad addebitare all'allevatore i maggiori costi sostenuti;
3. certificazione della paternità mediante emotipo. Qualora si rendano disponibili strumenti più avanzati per l'accertamento della paternità, essi potranno essere adottati dietro apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale;
4. l'U.N.I.R.E. provvede alla registrazione dei nuovi nati entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dei seguenti elementi:
 - a) copia del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000, rilasciato dal fecondatore all'allevatore;
 - b) copia del verbale di identificazione e di impianto del microchip di cui al precedente punto 2;
 - c) certificazione della paternità;
 - d) dichiarazione del gestore della stazione di fecondazione equina, o della stazione di I.A. equina, ovvero del responsabile del centro di produzione sperma che conferma l'avvenuto pagamento del servizio di monta o dell'utilizzo del materiale seminale sulla fattrice che ha originato il puledro del quale si chiede l'iscrizione.
5. trasmissione da parte dell'ANACT all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico del certificato di definitiva identificazione del puledro per l'iscrizione al debito gruppo del registro supplementare puledri del Libro Genealogico.

6. Dopo l'iscrizione nel Libro Genealogico, l'U.N.I.R.E. rilascerà il passaporto, che deve comprendere genealogia e dati di nascita, tipo di copertura effettuata (inseminazione naturale o artificiale) numero di registrazione, sezione e gruppo di registrazione nello Stud Book, dati segnaletici, proprietà del soggetto ed affitti eventuali, vaccinazioni, visti per l'esportazione (che saranno da riportare anche per tutti i Paesi dell'UE). Il proprietario è tenuto a comunicare all'U.N.I.R.E. ogni variazione utile per il corretto aggiornamento del passaporto. La validità del passaporto sarà in ogni caso di dieci anni dall'emissione.

B) PERFORMANCES MINIME NECESSARIE PER L'ISCRIZIONE DI FATTRICI E STALLONI ESTERI

Art.2

Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri debuttanti

Sono considerati stalloni debuttanti quegli stalloni che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta d'iscrizione, non abbiano ancora prodotti in corsa di quattro anni, se stalloni provenienti da Paesi extra UE, o di cinque anni, se stalloni provenienti da Paesi membri della UE o assimilati.

Requisiti richiesti:

Per essere iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, gli stalloni dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c); in mancanza di uno o più requisiti potranno, comunque, essere sufficienti i requisiti di cui al successivo paragrafo d).

- | | |
|---------------------------|--|
| a) <i>Record</i> | 1.14 min. al Km, per i cavalli nati in Paesi UE; |
| | 1.58 min. sul miglio per i cavalli nati in Paesi extra UE se il record è stato conseguito su pista da 1.000 metri di sviluppo o inferiore; |
| | 1.56 min. sul miglio, se il record è stato conseguito su pista maggiore di 1.000 metri di sviluppo; |
| b) <i>Somme vinte</i> | almeno € 206.582,60, per i cavalli nati in Paesi UE; |
| | almeno dollari USA 300.000, per i cavalli nati in Paesi extra UE; |
| c) <i>Corse di gruppo</i> | almeno una vittoria in corse di gruppo I, con esclusione delle corse al trotto montato; |
| d) <i>Corse di gruppo</i> | almeno tre vittorie in corse di gruppo I, con esclusione delle corse al trotto montato. |

Art.3

Performances minime necessarie per l'iscrizione degli stalloni esteri con produzione

Sono considerati stalloni con produzione quegli stalloni che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta di iscrizione, abbiano prodotti di 4 anni se provenienti da Paesi extra UE o di 5 anni se stalloni provenienti da paesi UE o assimilati.

Requisiti richiesti:

Per iscrivere i prodotti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, gli stalloni dovranno essere in possesso di almeno due dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c):

- a) padri di almeno una media di 5 prodotti per annata di produzione, che abbiano conseguito un record di 2.00 o migliore sul miglio (1.17 min. al Km per prodotti di stalloni funzionanti in Francia, 1.16 min. al Km negli altri Paesi dell'UE);
- b) padri di almeno una media di 2 prodotti per annata di produzione che abbiano vinto almeno una corsa di gruppo I, II o III;
- c) padri di almeno una media di 3 prodotti per annata di produzione che abbiano vinto almeno € 51.645,69 nel caso di prodotti di stalloni funzionanti nella UE, o dollari USA 100.000 nel caso di prodotti di stalloni funzionanti in Paesi extra UE.

Nella valutazione dei requisiti di cui ai paragrafi a), b) e c), potranno essere inclusi prodotti di 3 anni e minori, per stalloni funzionanti nei Paesi extra UE, di 4 anni e minori, per quelli funzionanti in paesi appartenenti alla UE, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione dei soggetti presi in esame.

Art. 4

Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere debuttanti

Sono considerate fattrici debuttanti quelle fattrici che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta d'iscrizione, non abbiano ancora due prodotti di 3 anni e oltre.

Requisiti richiesti

Per essere iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano, le fattrici dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b), c) e d) se figlie di stalloni rientranti nei requisiti minimi di cui agli artt.2 e 3 della presente normativa; di almeno due dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c) se figlie di stalloni che non rientrano nei requisiti minimi di cui agli artt.2 e 3 della presente normativa.

- a) *Record* 1.15 min. al Km per le cavalle nate in Paesi UE;

 2.00 min. sul miglio per le cavalle nate in Paesi extra UE, se il record è stato conseguito su pista di 1.000 metri di sviluppo o inferiore;

- 1.58 min. sul miglio, se il record è stato conseguito su pista maggiore di 1.000 metri di sviluppo;
- b) *Somme vinte* almeno € 51.645,69, per le cavalle nate in Paesi UE;
almeno dollari USA 100.000, per le cavalle nate in Paesi extra UE;
- c) *Corse di gruppo* almeno una vittoria in corse di gruppo I, II o III;
- d) *Derivate* Figlie di vincitrici in corsa di gruppo I o II, oppure figlie di madri di vincitori o vincitrici in corsa di gruppo I o II o III o di un prodotto che abbia conseguito un record di 1.14 min. o migliore o vincite per € 77.468,53 per soggetti nati in paesi UE oppure 1.57 min. al miglio o migliore e vincite per dollari USA 150.000 per soggetti nati in paesi extra UE oppure cavalle la cui nonna sia vincitrice di una corsa di gruppo I o madre di un prodotto vincitore di una corsa di gruppo I.

Art.5

Performances minime necessarie per l'iscrizione delle fattrici estere con produzione

Sono considerate fattrici con produzione quelle fattrici che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esame della richiesta di iscrizione, abbiano due o più prodotti di 3 anni e oltre.

Requisiti richiesti:

Per essere iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano le fattrici dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi a), b) e c):

- a) madri di almeno un prodotto vincitore in corse di gruppo I, II o III;
- b) madri di almeno un prodotto che abbia conseguito un record di 1.14 min. al Km o migliore per soggetti nati in Paesi UE o 1.57 min. al miglio o migliore per soggetti nati in Paesi extra UE, tra gli ultimi 5 prodotti in età di corsa, eventualmente inclusi i soggetti di due anni, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione delle fattrici prese in esame;
- c) madri di almeno un prodotto vincitore di € 77.468,53 o più per soggetti nati in Paesi UE, o dollari USA 150.000 o più per soggetti nati in Paesi extra UE, tra gli ultimi 5 prodotti in età di corsa, eventualmente inclusi i soggetti di due anni, ove ciò determinasse una condizione di maggior favore per la valutazione delle fattrici.

Art.6

Record, somme vinte e vittorie in corse di gruppo

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della presente normativa, si precisa che:

- i record si considerano, per l'UE, quelli ottenuti dai soli premiati in corsa e, per gli USA, dai soli vincitori in corsa, escluse, pertanto, prove contro il tempo (TT) o prove di qualifica (Q). Per la Francia saranno considerati i record completi (comprensivi di decimi); per gli USA non saranno considerati i record ottenuti all'ambio. Per i record conseguiti nei paesi dell'UE, si considera il ragguglio al Km espresso in minuti, secondi e decimi di secondo; per i record conseguiti negli USA, si considera il tempo totale sul miglio;
- le somme vinte sono calcolate in relazione al paese di nascita dello stallone, fattrice o puledro in esame. Per carriere di corsa che si svolgono in più paesi vale quanto segue: se un soggetto non raggiunge la qualifica in base ai parametri previsti per il paese di nascita, potrà raggiungerli in altro paese, considerando il record rapportato al miglio e le somme vinte convertite con la tabella dei cambi, stilata dall'U.N.I.R.E. e in vigore al momento della domanda di ammissione;
- per le corse di gruppo in batterie e finale o qualifiche e finale, agli effetti del conseguimento dei requisiti minimi, si considerano solo i vincitori delle finali; per le corse che vengono disputate in divisioni la vittoria vale metà (sarà, pertanto, necessario che un soggetto vinca due divisioni o due soggetti vincano due corse divise per conteggiare un vincitore di gruppo).

Art.7

Limiti riguardanti l'impiego degli stalloni in Italia o all'estero

A partire dalla stagione di monta 1996 si ristabilisce in 150 fattrici il limite massimo annuale che uno stallone può coprire in Italia, mentre nessun limite è posto all'esportazione di materiale seminale.

Viene stabilito che gli stalloni funzionanti all'estero sia in paesi UE che extra UE in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche possono servire in Italia con seme refrigerato o congelato un limite massimo di 150 fattrici.

Il germoplasma di uno stallone deceduto è utilizzabile solo nella stagione di monta in cui lo stesso stallone è morto.

Art.8

Norme per l'embryo – transfer (ET)

L'embryo – transfer (ET) consiste nel prelievo dell'embrione da una madre genetica (donatrice) e nel suo trasferimento in una madre uterina (ricevente).

Il trasferimento di embrioni è regolamentato quale pratica riproduttiva delle cavalle iscritte nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano secondo le seguenti norme:

- 1) possono essere impiegate come donatrici le cavalle iscritte nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano;
- 2) non è consentito il congelamento dell'embrione, pertanto, sono effettuabili solo trapianti di embrioni freschi;
- 3) per ciascuna donatrice è ammessa la registrazione di un puledro all'anno ottenuto con la tecnica dell'ET. L'allevatore che sarà autorizzato all'ET dovrà impegnarsi con autocertificazione a non produrre nello stesso anno

solare altri embrioni che possano dare luogo alla nascita di puledri iscrivibili nel Libro Genealogico di un altro Paese nello stesso anno solare;

- 4) la maternità e la paternità dei puledri ottenuti da ET dovrà essere sempre verificata attraverso il test del DNA; sarà pertanto cura dell'allevatore che intende far sottoporre a trapianto la propria fattrice controllare che sia stato fatto il prelievo di materiale organico;
- 5) una fattrice che abbia ottenuto un puledro attraverso l'ET non potrà produrne un altro nello stesso anno solare partorendolo direttamente;
- 6) l'allevatore che intenda praticare l'ET su una propria fattrice dovrà inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico la comunicazione preventiva all'effettuazione dell'operazione indicando il nome delle potenziali o possibili riceventi; alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una certificazione veterinaria che la donatrice è vivente; qualora non ancora effettuato, dovrà essere richiesto a cura dell'allevatore il deposito del DNA della donatrice per il rispetto della norma di cui al punto 4);
- 7) l'ET è consentito anche a cavalle ancora in attività agonistica;
- 8) la donatrice e la ricevente al momento della nascita del puledro dovranno essere dello stesso proprietario. In caso di vendita, nel periodo di gestazione, entrambe le cavalle dovranno essere cedute simultaneamente ad un unico allevatore iscritto all'Albo;
- 9) come riceventi dovranno essere utilizzate cavalle iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano;
- 10) ogni violazione del presente regolamento comporta la mancata iscrizione del prodotto.

Art.9

Norme per la permanenza di fattrici all'estero per la copertura

Le fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano possono essere temporaneamente trasferite e tenute in altri Paesi per un periodo massimo di tre stagioni di monta consecutive. I loro prodotti per poter essere iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano devono essere figli di stalloni in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche e devono entrare in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita per gli adempimenti di identificazione di cui al precedente art.1.

L'ascendenza dei prodotti deve essere verificata mediante analisi ufficiali del DNA.

Le fattrici estere, iscritte ad altro Libro Genealogico riconosciuto, in possesso dei requisiti di cui agli artt.4 e 5 delle presenti Norme Tecniche, possono essere iscritte al Libro Genealogico al momento del loro arrivo in Italia, anche se gravide e con al seguito il prodotto della stagione precedente. Questo potrà essere iscritto al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano , purché non sia già iscritto ad altro Libro Genealogico e sia figlio di stallone in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 3 delle presenti Norme Tecniche. L'ascendenza dei prodotti deve essere verificata mediante analisi ufficiali del DNA.

Eventuali divieti di movimentazione degli equini adottati dalle autorità sanitarie ufficiali del Paese estero prolungano i termini di rientro delle fattrici.

Art.10

Norme generali sulle Corse di gruppo

Per la determinazione delle corse di gruppo, ai fini delle valutazioni di cui agli articoli della presente normativa, per quanto attiene le corse di gruppo in ambito UE, viene fatto riferimento all'elenco ufficiale pubblicato annualmente a cura dell'Unione Europea del Trotto.

Per le corse di gruppo negli Stati Uniti, la Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico provvederà, annualmente, alla sua emanazione dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'U.N.I.R.E.

C) CONTROLLO DELL'ASCENDENZA

Art.11

Norme transitorie

Tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico devono essere sottoposti all'analisi del DNA per l'accertamento della corretta paternità e maternità.